



Rip. Personale contrattualizzato, Trattamento Pensionistico
e Affari Speciali - Rip. Bilancio Finanza e Sviluppo

Al Collegio dei Revisori dei Conti
SEDE

OGGETTO: trasmissione ipotesi di appendice al contratto collettivo integrativo per il personale dirigente dell'Università degli Studi di Napoli Federico II sottoscritto il 22.12.2011 ai fini del controllo di cui all'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/09

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Si ricorda che con verbale n. 34 del 16.12.2011 codesto Collegio ha dichiarato la compatibilità dell'ipotesi di contratto integrativo per il personale dirigente di questo Ateneo del 12.12.2011 *“con le disponibilità iscritte in bilancio e con l'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*.

Il testo definitivo del contratto integrativo in discorso è stato sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica, dalle RSA (Flc. C.G.I.L. e U.I.L. PA) e dall'O.S. CONFESAL, Federazione SNALS Università/CISAPUNI, in data 22.12.2011. In particolare l'art. 9 del contratto di cui prevedeva unicamente:

- che la retribuzione di risultato del personale dirigente - tenuto conto del quadro normativo vigente e di quanto disposto dall'art. 25 del CCNL Area VII della dirigenza, sottoscritto il 28.7.2010 - sarebbe rimasta fissata nell'importo minimo del 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato;
- che l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti sarebbe stata formalizzata nel piano delle performance e che la valutazione degli stessi sarebbe stata effettuata secondo la metodologia fissata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Nel citato articolo 9 si è provveduto a disciplinare tali unici aspetti in quanto in sede di contrattazione integrativa sono stati sollevati dubbi sull'applicazione dell'art. 26 del CCNL Area VII della dirigenza sottoscritto il 28.7.2010.

Infatti, tale norma prevede che la retribuzione di risultato sia articolata in livelli di merito, non inferiori a tre, graduati mediante l'applicazione di specifici parametri da definirsi nella contrattazione integrativa, che garantiscano un'adeguata differenziazione degli importi, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 150/09. Il successivo decreto legislativo n. 141/11, entrato in vigore il 6 settembre 2011, ha previsto, all'art. 6, che la differenziazione in fasce prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 150/09 avrebbe trovato applicazione solo a partire dalla tornata contrattuale collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009 e che, nella moratoria contrattuale ai fini dell'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/09 si sarebbero potute utilizzare solo le eventuali economie aggiuntive.

Stante, quindi, il complesso e controverso quadro normativo e contrattuale sopra illustrato, questa Amministrazione, con nota direttoriale prot. n. 134389 del 6.12.2011(all.1), ha provveduto a formulare apposito quesito all'Aran in merito all'applicazione del sopra citato art. 26 del CCNL Area VII della dirigenza sottoscritto il 28.7.2010.

Con nota prot. n. 140970 del 27.12.2011(all.2), l'Aran, nel precisare che l'art. 26 del CCNL Area VII, sottoscritto il 28.7.2010 *“trova applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione del*

contratto stesso”, ha tuttavia sottolineato che il soggetto deputato a fornire chiarimenti in materia è codesto Dipartimento, quale soggetto istituzionalmente competente ad interpretare le norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.

Pertanto con nota direttoriale prot. n. 269 del 2.1.12(all.3) questa Amministrazione ha provveduto ad inoltrare il quesito in parola al Dipartimento della Funzione Pubblica che, con successiva nota prot. n. 2136 del 16.1.2012(all.4) – assunta al protocollo di Ateneo il 19.01.12 con n. 6360 – ha chiarito che l’art. 26 del CCNL Area VII del 28.7.10 “trova applicazione esclusivamente con riferimento ai fondi di amministrazione relativi all’anno 2010 e precedenti”.

Alla luce di quanto sopra, questa Amministrazione ha provveduto a riconvocare le parti sindacali ai fini dell’integrazione del contratto integrativo dei dirigenti dell’Ateneo sottoscritto in data 22.12.2011.

In data 27.3.2012 è stata sottoscritta tra la delegazione di parte pubblica, le RSA (Flc. C.G.I.L. e U.I.L. PA) e l’O.S. CONFSAL, Federazione SNALS Università/CISAPUNI, un’ipotesi di appendice(all.5) al contratto integrativo dei dirigenti sottoscritto in data 22.12.2011, che consta di un articolo 9 bis ed un articolo 9 ter. In particolare nell’articolo 9 bis - preso atto di quanto precisato dalla Funzione pubblica e tenuto conto che il processo di valutazione dei dirigenti ad opera del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai fini dell’eventuale corresponsione della retribuzione di risultato per l’anno 2009 e 2010 era ancora in itinere - le parti hanno convenuto, nell’ottica di garantire una effettiva premialità, di istituire, limitatamente ai predetti anni, n. 3 livelli di merito nei quali collocare il personale dirigenziale, a conclusione di detto processo di valutazione.

La collocazione del personale dirigenziale avverrà secondo i seguenti criteri:

Livello di merito	Quota da collocare nei livelli di merito (arrotondamento per eccesso)	Percentuale di retribuzione di risultato da attribuire
I	30 %	20 %
II	60 %	18 %
III	10 %	17 %

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. e) del D. Lgs. n. 150/2009 e dell’art. 2, comma 1, lettera r) della L. n. 240 del 30.12.2010, proporrà al Rettore, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun dirigente al termine della valutazione complessiva degli obiettivi di prestazione e degli obiettivi di comportamento, la valutazione annuale dei dirigenti mediante la redazione di una graduatoria. Il Rettore, con proprio provvedimento, riceverà la proposta formulata dal Nucleo di Valutazione, ai fini della erogazione della retribuzione di risultato a ciascun dirigente.


Il successivo articolo 9 ter, il cui contenuto nel seguito si illustra, disciplina, invece, i criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato per gli anni 2011 e seguenti. Nelle more del rinnovo della contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009, il Nucleo di Valutazione, in attuazione del quadro normativo di cui al precedente articolo, procederà ad effettuare annualmente la valutazione del personale dirigente, secondo la metodologia dallo stesso indicata. Il Rettore, con proprio provvedimento, riceverà la proposta formulata dal Nucleo di Valutazione, ai fini della erogazione della retribuzione di risultato a ciascun dirigente.

Si precisa che l’ammontare complessivo delle indennità di risultato da corrispondere ai dirigenti per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 trova copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziare in conto residui al capitolo 17 “Indennità di posizione e risultato dirigenti e oneri connessi”, della categoria 3, della sezione Uscite, del Bilancio dell’Ateneo e.f. 2012.

La presente relazione, corredata della documentazione sopra indicata viene trasmessa a codesto Collegio ai fini del controllo di cui all’art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 55 del D.Lgs. n. 150/09.

Napoli 2.4.2012

Rip. Personale contrattualizzato,
Trattamento Pensionistico e Affari Speciali
dott.ssa Gabriella FORMICA



Rip. Bilancio Finanza e Sviluppo
dott.ssa Colomba TUFANO

